

La circolare tributaria n. 25/2022

La “*super deduzione*” R&S nel modello Redditi 2022 SC

Fabio Giommoni - dottore commercialista e revisore legale

Premessa: abrogazione del *patent box* e nuova *super deduzione* per i beni immateriali

L'[articolo 6](#), D.L. 146/2021¹ ha abrogato la disciplina del *patent box*, sostituendola con una nuova agevolazione consistente nella deducibilità maggiorata dei costi di R&S relativi a determinati beni immateriali (c.d. “*super deduzione*” costi R&S), rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

L'articolo 1, [comma 10](#), L. 234/2021 è poi intervenuto per modificare la deduzione in esame, prevedendo un incremento della misura percentuale della maggiorazione dal 90 al 110% e l'esclusione dei marchi d'impresa e del *know how* tra i beni agevolabili, nonché eliminando il divieto di cumulo con il credito d'imposta R&S.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, D.L. 146/2021, le disposizioni attuative della nuova agevolazione sono state definite con [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022](#).

La nuova *super deduzione* per i costi di R&S

Analogamente a quanto previsto per il c.d. *patent box*, possono fruire della nuova *super deduzione* per i costi di R&S i titolari di reddito d'impresa (articolo 6, comma 2, D.L. 146/2021)².

L'esercizio dell'opzione è limitato ai soggetti che esercitano le attività di R&S finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo o con Università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Secondo il provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, l'opzione può essere esercitata dal soggetto (“*investitore*”) che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolati, ovvero colui che realizza gli investimenti in attività rilevanti nell'ambito

¹ Convertito con modificazioni dalla L. 215/2021.

² Possono esercitare l'opzione anche le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

della sua attività d'impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati.

Sono oggetto dell'agevolazione solamente i costi di ricerca e sviluppo, sostenuti, dai suddetti soggetti, relativamente ai seguenti beni immateriali³:

- software protetto da *copyright*;
- brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- 2 o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi⁴.

I beni agevolabili possono essere utilizzati, dai soggetti titolari di reddito d'impresa che esercitano l'opzione, sia direttamente sia indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa⁵.

L'utilizzo diretto consiste nell'impiego *“nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”*, mentre l'utilizzo indiretto consiste nella concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali⁶.

In ogni caso, i beni agevolabili devono essere prodotti a seguito dell'attività di R&S esercitata dall'impresa.

Il [provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022](#) (punto 3) rinvia al D.M. 26 maggio 2020, relativo al credito d'imposta R&S, per l'indicazione delle attività di R&S e innovazione che rilevano ai fini dell'agevolazione in commento. Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

- attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ([articolo 2](#), D.M. 26 maggio 2020);
- attività classificabili come innovazione tecnologica ([articolo 3](#), D.M. 26 maggio 2020);
- attività classificabili come *design* e ideazione estetica ([articolo 4](#), D.M. 26 maggio 2020);

³ Articolo 6, comma 3, D.L. 146/2021 e provvedimento (punto 2.1). Nella versione originaria dell'articolo 6, comma 3, D.L. 146/2021 erano agevolabili anche i marchi d'impresa e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (*know how*), ma questi beni sono stati eliminati dall'ambito applicativo dell'agevolazione dall'articolo 1, comma 10, L. 234/2021.

⁴ In generale, per la definizione dei suddetti beni immateriali agevolabili e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali e a quelle contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, Trattati e Convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione. Cfr. provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 2.2.

⁵ Articolo 6, comma 3, D.L. 146/2021.

⁶ Cfr. provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 (punto 2.3).

– attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Come detto, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall’*investitore* mediante contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa⁷.

Al riguardo il [provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022](#) precisa che nello svolgere le attività commissionate, i commissionerari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente e che le attività rilevanti devono essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore attraverso il proprio personale, nonché che il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell’investitore.

Inoltre, le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione Europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionerario, quest’ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente nei predetti Stati.

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano le seguenti spese⁸:

- a) spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
- b) quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate;
- c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività agevolate;
- d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolate;
- e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Dette spese rilevano secondo i seguenti criteri⁹:

⁷ Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 3.2.

⁸ Provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 4.1.

⁹ Cfr. [provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022](#), punto 4.3.

- nel rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità;
- nel loro ammontare fiscalmente deducibile;
- secondo il criterio di competenza, in ciascun periodo di imposta, in applicazione dell'[articolo 109](#), commi 1 e 2, Tuir, indipendentemente dai regimi contabili e dai Principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse¹⁰.

Per le spese del personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d'imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede¹¹.

Per l'attività prestata da amministratori e soci si applicano¹² le regole previste dall'[articolo 6](#), comma 6, D.M. 26 maggio 2020, relativo al credito d'imposta R&S, per cui per le prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili rese da amministratori o soci di società o enti, ferma restando comunque l'esclusione dei compensi variabili o delle somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili, l'ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante a detti soggetti ed è subordinata all'effettiva corresponsione da parte della società dell'intero importo del compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato¹³.

Le quote di ammortamento rilevanti ai fini del calcolo della deduzione sono determinate sulla base del costo fiscalmente riconosciuto dei beni, ai sensi dell'[articolo 110](#), Tuir, ridotto dell'ammontare delle spese capitalizzate che hanno già usufruito della maggiorazione (anche in applicazione del "*meccanismo premiale*", di cui si dirà in seguito)¹⁴.

Come detto, sono escluse le spese sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa¹⁵.

Una volta individuati i costi di R&S agevolabili, questi costituiscono la base di calcolo della

¹⁰ Si ricorda che a norma dell'articolo 109, comma 2, Tuir le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

¹¹ Cfr. provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 4.1, lettera a).

¹² Cfr. provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 4.5.

¹³ L'ammissibilità di tali spese è, inoltre, subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società o ente, ai sensi D.P.R. 445/2000, che attesti l'effettiva partecipazione di tali soggetti alle attività ammissibili e la congruità dell'importo del compenso ammissibile in relazione alla quantità di lavoro prestato, alle competenze tecniche possedute dai medesimi nonché alle retribuzioni e compensi riconosciuti agli altri soggetti impiegati direttamente nelle medesime attività ammissibili.

¹⁴ Non rilevano, tuttavia, i maggiori valori fiscali derivanti da eventuali rivalutazioni o riallineamenti dei cespiti.

¹⁵ Cfr. provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022, punto 4.1.

maggiorazione che, inizialmente fissata in misura pari al 90%, è stata incrementata al 110% dall'articolo 1, [comma 10](#), L. 234/2021.

Pertanto, il beneficio della nuova agevolazione consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi e Irap pari al 110% dei costi di R&S sostenuti per realizzare i beni immateriali oggetto di agevolazione, che si aggiunge alla deducibilità di tali costi di R&S secondo la relativa imputazione a Conto economico.

L'articolo 1, comma 10, L. 234/2021 ha abrogato il comma 9 dell'[articolo 6](#), D.L. 146/2021, che prevedeva il divieto di cumulo con il credito d'imposta per le attività di R&S, per cui la *super* deduzione è cumulabile con il predetto credito d'imposta.

Infine, occorre tenere presente il c.d. "*meccanismo premiale*" di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 6, D.L. 146/2021¹⁶ in base al quale, qualora le spese agevolabili siano sostenute in uno o più periodi d'imposta precedenti ai fini della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali agevolate, il contribuente può fruire della maggiorazione del 110% su tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

In sostanza, è consentito "*recuperare*" le spese agevolabili sostenute in passato, ma la maggiorazione non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Il meccanismo opera già nel 2021, con riferimento ai beni immateriali che hanno ottenuto il titolo di privativa industriale in tale anno e può riguardare le spese sostenute per il predetto bene a partire dall'ottavo anno precedente e, dunque, dal 2013¹⁷.

Esercizio dell'opzione e idonea documentazione

Per poter usufruire della *super* deduzione dei costi di R&S è necessario esercitare una specifica opzione che ha durata per 5 periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.

¹⁶ Introdotto dall'articolo 1, comma 10, L. 234/2021.

¹⁷ Occorre considerare che secondo il punto 6.1, [provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022](#) sono escluse dalla base di calcolo del meccanismo premiale le "*spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi*" (spese di cui al punto 4.1 lettera e), provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022), mentre rilevano le spese necessarie all'ottenimento del titolo di privativa.

Il [provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022](#) (punto 12.1) ha disposto che l'opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

Inoltre, l'[articolo 6](#), comma 6, D.L. 146/2021 prevede che i soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali “*possono*” indicare le informazioni necessarie alla determinazione della *super* deduzione mediante idonea documentazione, predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 (punti da 7 a 11).

Il possesso della documentazione consente di evitare le sanzioni in quanto, in caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti che hanno optato per la *super* deduzione, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all'[articolo 1](#), comma 2, D.Lgs. 471/1997 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in 2 sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi elencati dal provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 (punto 7).

La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo d'imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la fruizione della maggiorazione, in lingua italiana, ma gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono a operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.

La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l'accertamento di cui all'[articolo 43](#), D.P.R. 600/1973.

Alla luce del dato normativo non è chiaro se la documentazione è obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'opzione o soltanto facoltativa, per l'esimente dalle sanzioni per infedele dichiarazione.

Al riguardo, il punto 11.4 del provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 afferma che “*la totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni*”, per cui dovrebbe ritenersi che la documentazione sia obbligatoria e, solo se correttamente redatta, consente la disapplicazione delle sanzioni.

Decorrenza della *super* deduzione e abrogazione del *patent box*

La nuova disciplina di deduzione dei costi di R&S si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021 e ai successivi periodi di

imposta, per cui dall'anno 2021 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare¹⁸.

Contestualmente, con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ai successivi periodi d'imposta, ovvero dal periodo d'imposta 2021 per i soggetti "solar", non sono più esercitabili le opzioni per il *patent box* di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014 e di cui all'[articolo 4](#), D.L. 34/2019¹⁹.

Pertanto, sono valide le opzioni per il regime di *patent box* esercitate nel 2020 (per il quinquennio 2020-2024), mentre non sono più esercitabili quelle relative al periodo d'imposta 2021 (per il quinquennio 2021-2025).

È comunque prevista, per i contribuenti che abbiano esercitato le opzioni per il c.d. *patent box* afferenti ai periodi di imposta antecedenti al 2021, la possibilità di scegliere di aderire, in alternativa, alla nuova *super* deduzione, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Sono però espressamente esclusi da tale possibilità di scelta:

- coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di *ruling* di cui all'[articolo 31-ter](#), D.P.R. 600/1973, ovvero che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure;
- i soggetti che abbiano aderito al regime di "*autodeterminazione*" di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019.

La *super* deduzione nel modello Redditi SC 2022

Nel modello Redditi 2022 SC la *super* deduzione per i beni immateriali va indicata nei seguenti quadri:

- quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l'esercizio dell'opzione;
- quadro RS, righe RS530-RS532, per i dati relativi all'opzione (informazioni su beni e spese agevolabili);
- quadro RF, rigo RF55, codice "86", per la variazione in diminuzione del 110%.

Quadro OP

Comunicazioni per i regimi opzionali, sezione IV, *patent box*, rigo OP21.

SEZIONE IV	Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
Patent box	1	2	3	4
	OP21			

L'opzione è esercitata barrando la casella "1" ("*Opzione*") del rigo OP21 e decorre dal periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa, quindi l'opzione per l'anno 2021 va esercitata nella dichiarazione modello Redditi SC 2022 per l'anno 2021.

¹⁸ Articolo 6, comma 8, D.L. 146/2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, L. 234/2021.

¹⁹ Articolo 6, comma 10, D.L. 146/2021.

Occorre inoltre comunicare il possesso della citata documentazione relativa alla determinazione della *super* deduzione, barrando la casella “2” (“*Possesso documentazione*”).

I contribuenti che abbiano esercitato le opzioni per il c.d. *patent box* afferenti ai periodi d'imposta antecedenti possono scegliere di aderire alla nuova *super* deduzione per i costi di R&S previa comunicazione da effettuare barrando la casella 3 (“*Comunicazione*”) ²⁰.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire alla *super* deduzione, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel campo 4 (“*Identificativo ruling*”) il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di *ruling*, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza.

Quadro RS

Prospetto “*Dati relativi all'opzione “patent box”*”, righe da RS530 a RS532.

Dati relativi all'opzione “Patent box”	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis
		Personale	Ammortamenti	Altri costi	
		1	2	3	
RS530 Software protetto da copyright					
			,00	,00	,00
	COSTI EXTRA-MUROS				
	Codice fiscale fornitore				
	5	6			7
		,00			
RS531 Brevetti industriali					
			,00	,00	,00
	5	6			7
		,00			
RS532 Disegni e modelli					
			,00	,00	,00
	5	6			7
		,00			

Le società che optano, nel quadro OP, per l'adesione alla *super* deduzione, devono compilare anche il prospetto del quadro RS di cui ai righe da RS530 a RS532, denominato “*Dati relativi all'opzione “patent box”*”, al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni agevolabili in “*software protetto da copyright*”, “*brevetti industriali*”, “*disegni e modelli*”, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

In particolare, il suddetto prospetto, rispettivamente per *software* protetto da *copyright* (rigo RS530), brevetti industriali (rigo RS531) e disegni e modelli (rigo RS532), deve essere compilato come segue:

- in colonna 1 va indicato il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;

²⁰ Si ricorda che sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4, D.L. 34/2019.

- l’ammontare delle spese sostenute per le attività di R&S *intra-muros*, relative al personale della società, devono essere indicate in colonna 2, mentre gli ammortamenti delle proprie attrezzature devono essere indicati in colonna 3 e gli altri costi in colonna 4;
- in colonna 5 vanno indicate le spese sostenute per finanziare progetti esterni (R&S *extra muros*) e in colonna 6, il codice fiscale del fornitore di detti servizi.

Nel caso di applicazione del “*maccanismo premiale*” (costi sostenuti in passato, ma non prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente, in vista della creazione di immobilizzazioni immateriali agevolate, che possono usufruire della *super* deduzione a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale), nei righe da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli 8 periodi d’imposta precedenti e va barrata la casella “*comma 10-bis*”.

Quadro RF

Nel quadro RF, tra le “*Altre variazioni in diminuzione*”, va indicata al rigo RF55, con il nuovo codice 86, la *super* deduzione del 110% spettante con riferimento ai costi di R&S agevolabili.

ESEMPIO – Calcolo della *super* deduzione e compilazione del modello Redditi SC 2022

Si consideri una Srl che nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ha sostenuto i seguenti costi per ricerca e sviluppo relativamente a un *software* protetto da *copyright*, per un totale di 100.000 euro, con riferimento ai quali intende usufruire della *super* deduzione del 100%, pari, dunque, a 110.000 euro.

- costi del personale interno 40.000 euro.
- ammortamenti 30.000 euro.
- altri costi interni 10.000 euro.
- costi per servizi di terzi 20.000 euro.

Di seguito si evidenziano le modalità di compilazione della dichiarazione modello Redditi SC 2022. Innanzitutto si dovrà esercitare l’opzione per la *super* deduzione nel rigo OP21, barrando la casella 1 e la casella 2, per comunicare il possesso della relativa documentazione.

SEZIONE IV		Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
Patent box	OP21	1 X	2 X	3	4

Il prospetto “Dati relativi all’opzione “patent box”” di cui al quadro RS andrà compilato come segue.

Dati relativi all’opzione “Patent box”	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
		1	2	3
RS530 Software protetto da copyright	1	40.000,00	30.000,00	10.000,00
	5	20.000,00	Codice fiscale fornitore 01234567899	
RS531 Brevetti industriali	1	,00	,00	,00
	5	,00		
RS532 Disegni e modelli	1	,00	,00	,00
	5	,00		

Nel RF55, con il codice 86, va indicata la variazione in diminuzione relativa alla *super* deduzione, pari a 110.000 euro, come di seguito indicato (nel modello Irap la variazione va indicata con il codice 16 nel rigo IC57).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	86	2	110.000,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
										55

SCHEDA DI SINTESI

L’articolo 6 del D.L. 146/2021 ha abrogato il c.d. “*patent box*”, di fatto sostituendolo con una maggiorazione del 110% della deduzione dal reddito d’impresa e Irap dei costi di R&S sostenuti per la realizzazione delle immobilizzazioni immateriali agevolabili (c.d. “*super deduzione*”).



Le immobilizzazioni immateriali agevolabili sono rappresentate da:

- *software* protetto da *copyright*;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati.



I costi di R&S agevolabili relativi ai predetti beni immateriali sono costituiti da:

- a) spese per il personale;
- b) quote di ammortamento (e altre spese relative a beni mobili e immobili);
- c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti;

d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
e) spese per il mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi, alla loro protezione e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione.



La nuova agevolazione consiste in una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi e Irap pari al 110% dei costi di R&S sostenuti per realizzare i beni immateriali agevolabili, che si aggiunge alla "ordinaria" deducibilità di tali costi di R&S. La *super* deduzione è cumulabile con il credito di imposta per le attività di R&S.



Nel modello Redditi 2022 SC la *super* deduzione va indicata nei seguenti quadri:

- quadro OP, sezione IV, rigo OP21, per l'esercizio dell'opzione;
- quadro RS, righe RS530-RS532, per i dati relativi all'opzione (informazioni su beni e spese agevolabili);
- quadro RF, rigo RF55, codice "86", per la variazione in diminuzione del 110%.